

**CONTRATTO DI RETE
PER PRESTAZIONI IN MATERIA DI INFORMATION
TECHNOLOGY**

Tra le sottoscritte parti:

- **SANTAGOSTINO Yuri**, [REDACTED] domiciliato per la carica in Milano, Via Rimini n. 38, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società:

"CAP HOLDING S.P.A."

con sede legale in Milano, Via Rimini n. 38, capitale sociale Euro 571.381.786,00 (Euro cinquecentosettantunomilionitrecentoottantunomilasettecentoottantasei), iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi con il numero di iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A. 13187590156, REA MI-1622889, munito degli idonei e occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 11 luglio 2024, (di seguito, "CAP Holding");

- **BOERCI Enrico**, [REDACTED] domiciliato per la carica in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della società:

"BRIANZACQUE S.R.L."

con sede legale in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, capitale sociale Euro 126.883.498,98 (Euro centoventiseimilioniottoottantatremilaquattrocentonovantotto e novantotto centesimi) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi con il numero di iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A. 03988240960, REA MB-1716796, munito degli idonei e occorrenti poteri in forza di delibera dell'assemblea dei soci del 26 luglio 2024 (di seguito "Brianzacque");

- **MAZZUCHELLI Paolo**, [REDACTED] domiciliato per la carica in Gallarate, Via Bottini n. 5, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della società:

"ALFA S.R.L."

con sede legale in Gallarate, Via Bottini n. 5, capitale sociale Euro 121.290,08 (Euro centoventunomiladuecentonovanta e otto centesimi) interamente versato iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese con numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 03481930125, VA-355073, munito degli idonei e occorrenti poteri in forza di atto di nomina (di seguito, "Alfa");

(di seguito, Cap Holding, Brianzacque e Alfa saranno anche dette, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

- In esecuzione delle delibere del Consiglio Provinciale della Provincia di Milano del 19.12.2013 e del CdA dell'Ufficio d'Ambito del 20.12.2013, assunte sulla base del conforme parere espresso dalla Conferenza dei Comuni d'Ambito nella seduta del 17.12.2013, l'Ufficio d'Ambito Provincia di Milano in data 20.12.2013 ha affidato a Cap Holding SpA la gestione in esclusiva dei servizi idrici integrati nei territori di competenza, precisamente detta-

N. 82122 di Repertorio

N. 19905 di Raccolta

Registrato

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale

Milano II

il 31 luglio 2024

al n. 79349

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

gliati nello stesso atto, con durata ventennale e decorrenza 1.1.2014 (di seguito anche l' "affidamento"). Per effetto dell'atto sopra citato, Cap Holding SpA è affidataria ventennale della gestione del SII nel territorio di riferimento e le compete, tra l'altro, la fornitura agli utenti del servizio conformemente alla Convenzione di Affidamento del SII, adeguata, con atto sottoscritto in data 29.6.2016, alle disposizioni contenute nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi, ARERA) n. 656/2015/R/IDR) e allegati (il Piano d'Ambito, il Disciplinare tecnico, la Carta del Servizio Idrico, nonché il Prezzario pro tempore vigente, il Regolamento del S.I.I.). In virtù della Convenzione di affidamento al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare e gestire il Servizio all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni rientranti nel territorio della Provincia di Milano, nei limiti previsti dalla Convenzione di Gestione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

- Con delibera della Giunta provinciale MB n. 85 del 25/05/2011 e successivamente con il parere vincolante n. 1 del 22 dicembre 2011 della Conferenza dei Comuni della Brianza, Brianzacque S.r.l. è stata identificata quale gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Monza e della Brianza. Tale affidamento è stato successivamente prorogato con delibera della medesima Conferenza dei Comuni in data 27 dicembre 2012 e confermato con parere vincolante, espresso dalla Conferenza dei Sindaci in data 26/06/2013. Con il contratto di servizio sottoscritto in data 14 giugno 2012 con L'ATO della Provincia di Monza e della Brianza, a Brianzacque è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il SII all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni dell'intera Provincia di Monza e Brianza (55 Comuni); Tale contratto è stato adeguato in data 11/11/2016 alle disposizioni contenute nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi, ARERA) n. 656/2015/R/IDR con sottoscrizione della Convenzione di affidamento, con la quale è stato confermato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in capo a Brianzacque srl alle condizioni ridefinite nella medesima convenzione che annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione. Con successivo accordo sottoscritto in data 19 dicembre 2018, modificativo della convenzione di cui al punto precedente, è stato prorogato per ulteriori 10 anni la durata dell'affidamento che ad oggi ha scadenza al 31/12/2041;

- Alfa è il gestore del servizio idrico integrato nella Provincia di Varese (si occupa, in particolare, della captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua e gestione della fognatura e depurazione delle acque reflue); costituita nel giugno del 2015 e diventata operativa a partire dall'01/04/2016 con il trasferimento dei servizi precedentemente gestiti dalle società AGESP S.p.A. e AMSC S.p.A. La durata dell'affidamento ad Alfa Srl è pari ad anni 20 (venti) con scadenza al 30 giugno 2035;

- In data 12 giugno 2020 è stato firmato tra Alfa e CAP Holding un contratto di rete al fine di ottimizzare diverse direzioni, tra cui l'area IT;

- In data 11 maggio 2021, le Alfa e CAP Holding hanno sottoscritto il "Contratto Per La Fornitura Di Servizi Applicativi Erogato Da Cap Holding S.P.A. A Favore Di Alfa S.R.L." avente ad oggetto i servizi applicativi dettagliati e descritti nelle condizioni tecnico economiche allegate al già menzionato contratto (tra cui i sistemi in ambito Billing, CRM, Credito e Incassi, WFM ed ERP) con una durata di 60 mesi ed un successivo "addendum" per

l'esecuzione di ulteriori servizi applicativi sullo stesso orizzonte temporale;

- In data 2 febbraio 2023 Cap Holding e Brianzacque hanno sottoscritto contratti per l'erogazione del servizio DIM a favore di Brianzacque;
- In data 13 dicembre 2023 Cap Holding e Brianzacque hanno sottoscritto contratti per l'erogazione del servizio Telecontrollo a favore di Brianzacque;
- Le aziende firmatarie del presente atto sono società possedute direttamente o indirettamente dagli enti locali ed operanti nel settore del servizio idrico integrato secondo il modello dell'in house providing;
- Tutte le società sopra menzionate fanno parte della rete di imprese Water Alliance – Acque di Lombardia che ha i seguenti obiettivi:
 - i. Valorizzare la gestione in house providing del servizio idrico integrato, avviando processi di efficientamento e razionalizzazione del servizio;
 - ii. Rafforzare le sinergie industriali per lo sviluppo di economie di scala e il raggiungimento di vantaggi competitivi;
 - iii. Attivare circuiti innovativi e favorire lo scambio di best practice e informazioni utili per innalzare la qualità del servizio;
 - iv. Rappresentare gli interessi comuni e condivisi nei confronti degli stakeholder istituzionali e associativi di riferimento;
- il territorio dove operano le aziende risulta essere fortemente interconnesso sotto il profilo delle infrastrutture idriche e delle caratteristiche idrografiche; è quindi condiviso dalle Parti che nel settore economico di competenza le sinergie industriali siano un tratto distintivo necessario per lo sviluppo di economie di scala, qualità del servizio e per garantire e incrementare il livello degli investimenti atteso;
- le parti, assieme a Lario Reti Holding Spa, hanno sottoscritto in data 30 luglio 2020 una lettera di intenti con la quale è stato condiviso di procedere all'istituzione di una Nuova Organizzazione IT di Rete, grazie alla quale proseguire il percorso di sinergie in ambito Information Technology avviato nel 2016 da parte di CAP Holding e Brianzacque, estendendo tali benefici a tutte le 4 società aderenti al presente contratto. Nella nuova organizzazione sono confluiti i dipendenti delle 4 società;
- le Parti, assieme a Lario Reti Holding Spa, hanno sottoscritto in data 30 settembre 2020 un contratto di rete al fine di esercitare in comune le attività relative all'Information Technology, condividendo la strumentazione tecnica ed operativa e coordinando le risorse preposte a tali attività con un'unica struttura organizzativa in modo da garantire la corretta fruizione dell'intera infrastruttura tecnologica, il mantenimento e lo sviluppo dei data center, lo sviluppo e la manutenzione del parco software delle aziende in logica di integrazione dei dati e degli applicativi;
- con la riorganizzazione all'interno di CAP Holding a valere dal 1° gennaio 2023, è stato:
 - costituito l'ufficio Rete & External Services, cui confluisce lo staff IT delle aziende Alfa e Brianzacque, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la gestione del personale;
 - costituito l'ufficio Digital Factory, che aggrega Enterprise Architecture e Demand & Delivery;
 - costituito l'ufficio Business Solution, che include il SIT;
 - è stata costituita una nuova Business Unit denominata "Digital Hub" che accorpa tutta la gestione della tecnologia e delle automazioni dell'azienda;
 - CAP Holding Spa, per lo svolgimento di segmenti delle proprie attività si

avvale, in forza di specifici contratti di servizio, della società operativa Cap Evolution S.r.l., controllata al 100% dalla stessa CAP Holding e sottoposta alla sua attività di direzione e coordinamento;

Preso atto che:

- Il contratto stipulato tra le parti ha avuto successo, consentendo alle aziende di beneficiare di savings economici significativi sfruttando le possibili sinergie e il raggiungimento di obiettivi sfidanti. In particolare, il contratto ha consentito di generare valore aggiunto alle società in ambito applicativo, di infrastrutture IT e di Cybersecurity. In particolare:

i. Per Cap Holding:

- i. Avvio in esercizio del sistema di acquisizione letture SUAL;
- ii. Implementazione del Middleware Tibco nella mappa applicativa;
- iii. Avvio in esercizio del nuovo applicativo di Billing e gestione Credito SAP IS-U;
- iv. Avvio in esercizio del nuovo ERP Oracle Cloud;

ii. Per Alfa:

- i. Implementazione della nuova mappa applicativa per rinnovare i principali sistemi aziendali (Billing, CRM, ERP, ...) e migliorare l'esecuzione dei processi di Business;

- ii. Avvio in esercizio della nuova piattaforma Laboratory Information Management System;

- iii. Avvio in esercizio di un sistema di formazione digitale;

iii. Per Brianzacque:

- i. Avvio in esercizio dell'applicativo Salesforce, quale sistema aziendale per la gestione del Customer Relationship Management;

- ii. Upgrade applicativo del sistema di billing da Net@h20 a Net@2A;

- iii. Lancio del progetto di inserimento del sistema di acquisizione consumi che andrà in esercizio nel corso del 2024;

- iv. Lancio del progetto di inserimento di un sistema di Water Management System che andrà in esercizio nel corso del 2024.

- Inoltre, la sinergia tra il personale IT delle diverse aziende ha consentito a varie figure professionali l'acquisizione ed il consolidamento di competenze soft e hard skill, permettendo loro una significativa crescita professionale;

- Conseguentemente, il percorso di trasformazione digitale intrapreso grazie al suddetto contratto ha consentito alle Parti di acquisire una posizione rilevante nello scenario del Servizio Idrico lombardo e quindi di Water Alliance in ambito di tematiche tecnologiche e digitali;

- Nel Mese di aprile 2024, a seguito di mutati scenari nazionali e regionali, soprattutto in virtù delle grandi sfide in essere in riferimento al PNRR e PNISSE, si è reso necessario tener conto dei nuovi periodi regolatori (6 anni) e delle nuove sfide sulla digitalizzazione che impongono maggiori impegni nel trasferimento di tutte le informazioni, dati, documenti, parametri utili allo svolgimento dell'attività nonché nell'utilizzo corretto del personale interessato.

In tale contesto Cap Holding Spa e Alfa Varese Srl hanno definito di avvalersi del recesso dal cd. Contratto di rete, rilanciando l'iniziativa per un più ampio accordo pluriennale che permetta di gestire le sfide tech in modo complessivo.

- Contestualmente si è rilevata la volontà di Brianzacque di addivenire alla stipula di un nuovo contratto finalizzato al rispetto degli obiettivi di cui al

punto precedente, con l'obiettivo ulteriore di studiare la possibilità di costituire una NewCo finalizzata all'erogazione di servizi di information technology all'interno della quale far confluire le attività rientranti nel cd. Contratto di rete.

- Nella riedizione del contratto è emersa la volontà delle parti di intraprendere uno studio per addivenire alla costituzione di una newco, partecipata dalle sottoscrittrici del presente contratto che si renderanno disponibili alla partecipazione. La newco i cui obiettivi sono meglio definiti in articolo dedicato del presente contratto, avrà come finalità principali erogare servizi in materia di information technology alle società costituenti e fornire servizi di valore anche ad altre Utility nel panorama italiano.

- Nel mese di maggio 2024 le parti hanno condiviso di volere procedere il percorso comune già intrapreso, e di formalizzare questi intenti con un nuovo contratto (che non include Lario Reti Holding Spa poiché la società ha deciso di non volere aderire)

Tanto premesso, le Parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – VALENZA CONTRATTUALE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente accordo. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti prendono atto del definitivo superamento del contratto di rete siglato il 30 settembre 2020.

Il presente contratto ha decorrenza dal giorno **5** del mese di **settembre** anno **2024**.

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Le parti si obbligano, sulla base del programma comune di rete di cui all'Allegato 1, all'esercizio in comune delle attività relative all'Information Technology, attività strumentale alle rispettive imprese, condividendo la strumentazione tecnica ed operativa e coordinando le risorse preposte a tali attività con un'unica struttura organizzativa. Tale contratto prevede l'esecuzione integrale di tutte le attività inerenti al settore dell'Information Technology, fatta eccezione per i servizi Brianzacque gestiti dagli uffici SIT di Cap Holding, i quali sono regolamentati da contratti di servizi ad hoc.

L'Ufficio Information Technology di Rete (UITR) viene rinominato in Business unit - Digital Hub (BUDH), struttura che non costituisce Rete avente una propria personalità giuridica né centro di imputazione contabile e/o fiscale, autonomo rispetto ai partecipanti al presente contratto di Rete (circolare AE n. 4/E del 15 febbraio 2011). La Digital HUB non sarà dotata di alcun fondo patrimoniale, né in danaro né in beni, né potrà accendere autonomi conti correnti.

Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte nel presente contratto dovranno essere orientate e funzionali al perseguimento degli obiettivi di seguito definiti.

Art. 3 – OBIETTIVI STRATEGICI

Le parti convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, i seguenti obiettivi strategici:

- Massimizzare le sinergie nell'ambito di un territorio comunque interconnesso per anticipare e favorire un graduale processo di ottimizzazione delle strutture dei SII anche in un'ottica evolutiva sia sotto il profilo amministrati-

vo che competitivo;

- Sviluppare know-how, soluzioni applicative e piattaforme tecnologiche in ambito IT che possano essere messe a disposizione, in ottica di shared service, anche delle altre società che fanno parte della Water Alliance, condividendone il risultato tra le società che hanno sottoscritto il presente contratto di rete

- Garantire la sicurezza informatica dei dati e delle applicazioni IT da attacchi esterni con processi e procedure condivise e l'utilizzo di SOC (Security Operation Center) centralizzati e territoriali per mantenere e sviluppare un grado elevato di sicurezza perimetrale, interno ed esterno e monitorare costantemente i rischi derivanti da attacchi hacker.

- Garantire la sicurezza informatica delle reti di distribuzione di acquedotto delle reti fognarie e degli impianti di depurazione tramite la gestione in comune dei SOC e tramite la gestione centralizzata delle informazioni provenienti da tutti i punti connessi nelle reti gestite.

Le parti condividono che, per il perseguimento degli obiettivi, su citati sia necessario:

- Prevedere l'esercizio dell'attività in comune tramite una omogeneizzazione delle procedure e lo sfruttamento di tutte le possibilità di knowledge sharing, al fine di incrementare la capacità innovativa e cogliere i futuri trend tecnologici;

- Favorire l'efficienza della gestione dell'attività per incrementare la capacità di investimento e di contenimento dei costi

- Diffondere un approccio sempre più orientato al soddisfacimento del cliente interno, in modo da risultare competitivi nell'estensione dei propri servizi alle altre società della Water Alliance

- Diffondere un approccio sempre più orientato alla sicurezza informatica così da evitare i possibili pericoli derivanti dalla scarsa sensibilità in materia da parte di utenti e operatori IT.

- Perseguire uno spirito di leale e fruttuosa collaborazione tra i team delle aziende.

Art. 4 - PROCESSO E PERCORSO COSTITUZIONE NEWCO

Come evidenziato nelle premesse, è interesse delle retiste sottoscrittrici del presente contratto, iniziare il percorso per la costituzione di una nuova società che si occuperà di erogare servizi di information technology.

Nel contesto del presente contratto di rete il dirigente Digital_Hub, di concerto coi direttori generali e amministratori delegati o altri delegati delle società retiste, inizierà il percorso di studio ed analisi tecnico/gestionale che avrà come output la documentazione necessaria alla valutazione e successiva costituzione della NewCo.

La documentazione prodotta toccherà tutte le tematiche necessarie, tra cui le principali:

1. Diritto societario;

2. Diritto amministrativo e contabile (in riferimento soprattutto alla normativa vigente per le società a capitale pubblico e alla regolamentazione ARE-RA);

3. Tempi e processo di costituzione;

4. Capex e spostamento di hardware e software dalle singole società socie alla newco;

5. Personale e diritto del lavoro;

6. Organizzazione e modello funzionale della newco

Per poter realizzare il processo, il direttore Digital_Hub proporrà ai DG e AD preventivi tecnico/economici forniti dalle migliori società di consulenza che abbiano sviluppato e gestito nel loro portfolio progetti simili in riferimento alla costituzione di NewCo Tech.

Si conviene che per tale primo step, si adottino i seguenti tempi:

- Entro settembre 2024: Kick off di progetto con la società selezionata di cui al punto precedente.
- Dalla data di kick off e proseguendo nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024, la direzione digital_hub e i direttori d'area interessati, collaboreranno per la realizzazione della documentazione ed analisi necessaria al processo costitutivo della newco
- Entro La fine di dicembre 2024 analisi dovrà essere conclusa con la restituzione da parte della società di tutta la documentazione formale, gli step necessari ed il gantt complessivo per l'avvio della società.
- Dal mese di gennaio 2025, verrà effettuato meeting di GO / NO GO - per l'avvio del processo costitutivo.

In linea generale si definisce l'obiettivo di costituire e rendere operativa la newco entro il 31 dicembre 2025 utilizzando l'intero anno 2025 per tutto il processo costitutivo ed organizzativo, ferme restando le disposizioni in materia di costituzione di società direttamente o indirettamente partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 4,5, del d.lgs. n° 175/2016 .

4.1 Partecipazione di altri soggetti allo studio ed analisi - Newco

Nel contesto generale del percorso di cui al punto precedente, si definisce la possibilità di accogliere nel processo di analisi e studio per la definizione della New-co, altre società, gestori del servizio idrico integrato lombardo, con modello in house, che manifestassero interesse a far parte del nuovo soggetto industriale.

Tale processo di accoglimento seguirà le seguenti modalità e indicazioni:

- La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il giorno 30 del mese di settembre 2024.
- Le retiste sottoscrittrici del presente contratto dovranno, condividere ed esprimere il benestare all'ingresso del soggetto richiedente interesse.
- Il costo complessivo dell'analisi verrà ridefinito sulla base delle nuove adesioni allo studio co-partecipando al costo in parti uguali ed il soggetto entrato in adesione.
- I soggetti aderenti lo studio non entreranno nel presente contratto di rete, ovvero, la partecipazione allo studio esula e verrà regolamentata esternamente al presente contratto di rete.
- Alla conclusione dello studio, in caso di esito positivo e che tutti i soggetti aderenti, ivi comprensivi esterni dal presente contratto di rete, confermasse la volontà di procedere con la costituzione, si definirà con atto dedicato, il periodo transitorio di costituzione che definirà le regole di ingaggio per gli step successivi dalla delibera di adozione fino all'avvio della newco.
- Altri dettagli che coinvolgono le retiste sottoscrittrici del presente contratto, verranno regolamentate con documentazione ad hoc.

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI RETE

Le attività di Information Technology oggetto del presente contratto sono svolte e gestite attraverso la Digital Hub, costituita dal personale a ciò dedi-

cato presso le strutture di I.T. delle rispettive società. I nominativi dei lavoratori assegnati al già menzionato ufficio sono contenuti nell'Allegato 2 al presente contratto.

L'organizzazione lavorativa dei dipendenti è definita nell'ambito dell'organigramma predisposto dalla rete e descritto all'interno dell'Allegato 1 al presente contratto.

Per tutte le tematiche relative alla gestione del personale (trattamento economico, distacco e codatorialità, ...) si veda quanto riportato all'interno dell'Articolo 8 "Gestione Rapporto di Lavoro personale Digital Hub".

Il personale coinvolto nelle attività della rete e assoggettato al regime di codatorialità verrà debitamente informato con una comunicazione scritta delle singole società nella quale verrà data notizia dell'aggiornamento della presente struttura di rete, della durata temporale della stessa e della codatorialità nella gestione del rapporto di lavoro.

Art. 6 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE DECISIONI

L'attuazione del programma di rete è affidata ad un Comitato di gestione costituito dall'Amministratore Delegato di Cap Holding S.p.A., dall'Amministratore delegato di Brianzacque Srl e dal Direttore Generale di Alfa Srl, che opereranno sulla base del loro mandato. Le figure di cui sopra, potranno essere rappresentate da un loro delegato in occasione di qualsiasi tipo di comitato di gestione venga richiesto.

In particolare, le parti concordano che le decisioni non rientranti nelle deleghe e procure conferite al responsabile Digital Hub vengano assunte dal suddetto comitato.

Il Comitato di Gestione in particolare avrà il compito di intervenire e definire di concerto con la direzione Digital_Hub, tutti gli obiettivi strategici delle singole retiste, nonché ed in particolar modo gli obiettivi strategici e di visione dell'intera rete d'impresa.

Inoltre, il comitato di rete:

- Si riunirà con cadenza periodica per avere evidenza dello stato di avanzamento delle attività della Digital Hub e potrà intervenire al riguardo gli avanzamenti.
- Dovrà essere convocato in tutti i casi in cui il Responsabile della Digital Hub debba prendere una decisione su tematiche che esulano dalle sue responsabilità;
- Avrà il compito ed il dovere di monitorare il corretto svolgimento di tutte le attività richiamate puntualmente negli articoli successivi del presente Contratto di Rete;
- Dovrà favorire ogni attività finalizzata a garantire, in uno spirito di leale collaborazione, il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti all'art. 3.

Art. 7 - DETERMINAZIONE E GESTIONE BUDGET DIGITAL HUB

Con l'obiettivo di garantire una gestione efficace ed efficiente del budget in dotazione alla Digital Hub annualmente, entro la data del 20 novembre, sulla base delle iniziative in corso e delle esigenze di sviluppo HW e SW individuate e formalizzate da parte della Digital Hub, verrà determinato per ciascuna società l'ammontare del Budget IT da richiedere.

In particolare:

- Saranno definiti budget specifici per ciascuna delle società della Rete e cia-

scuna azienda sarà responsabile dell'approvazione del proprio budget. Il responsabile della Digital Hub e il Comitato di Gestione avranno comunque una vista complessiva trasversale a tutte le società sia in fase di budgeting sia di avanzamento a consuntivo delle attività;

- Eventuali iniziative trasversali saranno quantificate in maniera separata per ciascuna società, utilizzando la metodologia di approvvigionamento a "lotti" (un lotto per ciascuna società);
- Nel caso in cui non fosse possibile ripartire in maniera chiara le spese tra le diverse società (es. attività di evoluzione HW/SW non suddivisibili in lotti), sarà adottato lo stesso driver di allocazione utilizzato per la gestione dei costi del personale descritta nell'Articolo 16.

Art. 8 – DIREZIONE DIGITAL HUB

La direzione e la gestione della Digital Hub è affidata alla responsabilità del Direttore Digital Hub di CAP Holding S.p.A., individuato, alla data di stipula del presente contratto, nella persona del sig. Michele Tessera, a cui sono state conferite le procure e deleghe di funzione di cui all'Allegato 6.

Con riferimento ai poteri conferiti dalle procure sopra riportate, il responsabile dovrà:

- Assicurare il perseguimento degli obiettivi e attività del presente contratto;
- Attuare le decisioni assunte dal Comitato di Gestione, rendicontando dell'avanzamento;
- Compiere tutte le azioni necessarie nel rispetto del budget delle singole società;
- Gestire il personale della funzione affidata.

Si riportano di seguito le funzioni assegnate al Direttore Digital Hub rispetto alle principali tipologie di attività ad egli assegnate.

8.1 Gestione della Direzione Centrale Digital Hub

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il direttore dovrà ricoprire (direttamente o attraverso suoi riporti diretti) le seguenti funzioni:

- Gestire le attività operative quotidiane e di coordinamento della direzione di cui ha responsabilità e il personale assegnato;
- Curare i rapporti con gli enti esterni (fornitori, comuni, stakeholder, ...) e con gli altri settori aziendali e di gruppo;
- Assicurare la gestione operativa, il presidio e lo sviluppo dei sistemi tecnologici ed informatici in coerenza con le esigenze comuni e specifiche di tutte le società firmatarie del presente Contratto di Rete, definendo e pianificando interventi di miglioramento e adeguamento continuo allo sviluppo e all'evoluzione tecnologica;
- Sovrintendere alla pianificazione ed al controllo dei progetti di miglioramento dei sistemi IT ed il corretto funzionamento delle strutture hardware e software, per garantire un'ottimale operatività quotidiana;
- Assicurare la funzionalità, la qualità e la tempistica delle elaborazioni, la sicurezza dei dati e l'adeguato dimensionamento delle risorse informatiche dell'azienda;
- Sovrintendere all'adozione di adeguate procedure di backup e disaster recovery per garantire il ripristino in caso di perdita accidentale e/o a seguito di dolo, di dati di proprietà delle società aderenti al contratto;
- Formulare proposte e sovrintendere all'adozione di scelte HW e SW adeguate alle esigenze aziendali nel rispetto degli investimenti economici piani-

ficati e concordati nel Comitato o dalle singole aziende e dei tempi stabiliti;

- Proporre annualmente il budget IT sia specifico della singola società sia comune a tutte le società, proporlo all'approvazione del Comitato di Gestione e rendicontare, per eventuali approvazioni, eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto

8.2 Approvvigionamento di beni e servizi

Il Direttore Digital Hub, o suo delegato in caso di necessità organizzative, opererà negli ambiti delle procure rilasciate dalle società e nell'ambito delle procedure operative delle singole società per:

- Valutare tutti i contratti inerenti al settore IT e concludere contratti di importo massimo pari alla procura rilasciata;
- Valutare e conferire incarichi professionali secondo le procedure e gli importi massimi delle procure rilasciate.

Per le attività di cui al presente punto, il Direttore Digital Hub è sin da ora autorizzato a delegare/nominare procuratori speciali in caso di necessità organizzative.

Per le decisioni non rientranti nelle procure/deleghe conferite al responsabile lo stesso farà riferimento, in caso di contratti e approvvigionamenti riferiti alla singola società, alla procedura operativa di approvvigionamento della singola società, in caso di approvvigionamenti e contratti condivisi per l'intera rete, al Comitato di Gestione e, in quest'ultimo caso, le decisioni verranno assunte di concerto con il Comitato.

8.3 Gestione del Personale

Per il concreto esercizio dei propri compiti, al Direttore della Digital Hub, con riferimento al personale addetto all'ufficio stesso ed esclusivamente nell'ambito dei poteri assegnatigli nel presente contratto, i codatori conferiscono la gestione del rapporto di lavoro con dipendenti in relazione ad aspetti di carattere gerarchico e/o relativo alla prestazione lavorativa e alle modalità di resa della stessa, anche tramite procura notarile, ove necessaria. Il Direttore eserciterà i poteri conferiti nel rispetto delle regole dettate dal contratto collettivo applicato a ciascun dipendente dalla impresa titolare del rapporto di lavoro.

In aggiunta a quanto previsto dalle procure rilasciate, il Direttore dovrà:

- Effettuare la segnalazione all'impresa titolare del rapporto di lavoro ai fini dell'esercizio del potere disciplinare nei confronti del singolo dipendente;
- Formulare, di concerto con le funzioni HR delle singole società, proposte in termini di Performance Management e Salary Review, ovvero volte alla determinazione di incrementi della retribuzione e dell'inquadramento del personale dipendente affidato all'Ufficio UTR.

Le decisioni assunte dovranno essere condivise col comitato di gestione ed allineate alle politiche retributive delle singole società.

Eventuali assunzioni del personale addetto alla Digital Hub potranno essere proposte su iniziativa del Direttore, previa approvazione dell'ufficio HR dell'impresa retista che procederà all'assunzione; si veda in particolare quanto riportato nell'articolo 9 - punto 10.

8.4 Esclusioni esplicite

Sono escluse dal presente contratto le prestazioni legate alla gestione dell'ufficio SIT della società Brianzacque.

Art. 9 - GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIGITAL HUB

Il personale delle strutture di Information Technology adibito al contratto di rete viene ingaggiato attraverso l'istituto della codatorialità di cui all'art. 30 comma 4 ter D. Lgs 276/03.

In linea con le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 29 agosto 2013, n.35, le regole applicabili al rapporto di codatorialità sono stabilite nel presente contratto di rete.

Sotto il profilo retributivo e contributivo, oltre che per gli ulteriori aspetti previsti dal presente contratto, tutte le Parti continueranno ad essere titolari dei rispettivi contratti di lavoro con il personale e delle relative obbligazioni contrattuali, retributive, fiscali e contributive da essi scaturenti.

9.1 Direttive e coordinamento

Nello svolgimento delle attività della rete, i dipendenti coinvolti dovranno far riferimento al proprio referente indicato nell'organigramma vigente al momento della stipula del presente contratto (definito all'interno dell'Allegato 1), fermo restando che le parti attribuiscono al CIO di CAP Holding l'incarico di responsabile dell'organizzazione, del coordinamento e della direzione delle attività dell'ufficio.

I dipendenti coinvolti nelle attività della rete dovranno attuare le direttive impartite dal Direttore Digital Hub, stante la codatorialità e l'interesse comune perseguito dal presente contratto di rete.

Allo stesso modo, sul piano disciplinare, saranno rilevanti condotte tenute dal dipendente nei confronti di uno o più codatori di lavoro: in altri termini, i dipendenti saranno responsabili anche verso gli altri codatori di lavoro della propria condotta disciplinare.

A tal fine, le società interessate si impegnano a comunicare ai loro dipendenti che devono attenersi alle regole sopra riportate.

In caso di direttive e/o attività che il singolo dipendente reputi in contrasto con l'interesse dell'impresa titolare del rapporto di lavoro, lo stesso sottoporrà la questione a tale impresa, la quale poi interesserà per la soluzione il Comitato di Gestione del contratto di rete.

Il personale IT delle aziende Alfa e Brianzacque farà parte dell'ufficio Rete & External Services, come da comunicazioni organizzative già ricevute dagli uffici HR delle rispettive aziende.

9.2 Potere disciplinare

Il potere disciplinare verrà esercitato dall'azienda titolare del rapporto di lavoro anche su proposta del Direttore Digital Hub.

Al riguardo le aziende concordano di fare riferimento al CCNL Gas Acqua e di eventuali regolamenti disciplinari interni alle singole aziende (se presenti) per quanto riguarda il codice disciplinare.

I lavoratori addetti alla rete dovranno, inoltre, osservare i modelli organizzativi applicati in materia di anticorruzione e D.Lgs 231/01 di tutte le 3 società, nonché i regolamenti disciplinari e di gestione degli strumenti informatici presenti nelle aziende parti della presente scrittura privata e/o di quelle che eventualmente aderiranno al contratto di rete.

9.3 Disciplina applicabile al rapporto

Nell'ambito delle attività della rete ciascun dipendente – ferma restando la preposizione del Direttore Digital Hub come definita al precedente articolo 3 – dovrà attenersi alle procedure, scritte e verbali, alle indicazioni in esse contenute ed alle altre disposizioni e consuetudini vigenti presso il proprio datore di lavoro (CAP Holding s.p.a., Brianzacque Srl ed Alfa Srl) o che sa-

ranno successivamente comunicate.

Al fine di meglio perseguire gli obiettivi del presente contratto è necessario, per quanto possibile, consentire una più organica gestione dei rapporti di lavoro. Le parti si riservano di definire delle procedure di armonizzazione della disciplina del rapporto di lavoro e, altresì, di istituire attraverso il responsabile del UITR procedure, regolamenti e disposizioni comuni che dovranno essere osservati da tutto il personale in regime di codatorialità. Una volta emanate tali regolamentazioni comuni, il personale dell'UITR farà riferimento esclusivamente ad esse.

9.4 Trattamento economico

Il trattamento economico e normativo dei dipendenti coinvolti nelle attività della rete resterà invariato.

Eventuali decisioni finali concernenti variazioni dell'assetto retributivo dei dipendenti, o riguardanti il riconoscimento di parti variabili della retribuzione, seppur proposte da parte del Direttore Digital Hub (come indicato nell'Articolo 7) resteranno di esclusiva competenza del datore di lavoro che ha assunto i propri dipendenti, previa informativa e consultazione con il responsabile UITR con preavviso di 1 mese e previa valutazione del Comitato di Gestione.

In presenza di motivate esigenze produttive, organizzative e gestionali, il Comitato di Gestione, dopo una fase iniziale di avvio della rete, valuterà la possibilità di allineare determinati trattamenti economici in uso presso le singole società.

9.5 Performance Management e Salary Review

Il direttore Digital_Hub, ingaggiato dalle singole funzioni HR gestirà annualmente i processi di Performance Management & Salary Review in vigore nelle singole società.

Nel corso del primo biennio contrattuale e tenuto conto del percorso di analisi del processo costitutivo della NewCo, Il Direttore Digital_HUB, promuoverà una prima ipotesi di gestione ottimale e uniforme di Performance Management & Salary Review per il personale appartenente alla nuova struttura organizzativa IT, superando le eventuali discordanze di trattamento per le persone nella rete IT.

9.6 Mansioni dei lavoratori

Le mansioni e l'inquadramento assegnati dal proprio datore di lavoro resteranno invariati.

Tuttavia, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali (in particolare dell'art. 2103 cod. civ.), in presenza di esigenze organizzative, gestionali e/o produttive della rete, il Direttore Digital Hub, potrà proporre alla funzione HR della società interessata le variazioni di mansioni dei singoli lavoratori addetti alla rete e limitatamente alle attività ad essa riferite IT.

9.7 Riservatezza e fedeltà

In considerazione dell'importanza e rilevanza della riservatezza e segretezza connessa all'attività della rete, ciascun lavoratore dovrà impegnarsi a mantenere il più stretto riserbo per quanto riguarda qualsiasi notizia ed informazione acquisita durante l'espletamento delle attività in regime di codatorialità, ancorché riferibili ai codatori di lavoro.

Stante la codatorialità, gli obblighi di legge a carico del singolo dipendente si intendono estesi a ciascun codatore di lavoro.

9.8 Orario di lavoro

L'orario di lavoro dei singoli dipendenti resterà invariato.

Tuttavia, qualora esigenze gestionali, organizzative o produttive lo richiedano, il Direttore Digital Hub potrà proporre alla funzione HR della società interessata, nel rispetto del contratto collettivo applicato e degli accordi aziendali, variazioni all'orario di lavoro in essere o autorizzare l'esecuzione di lavoro straordinario.

9.9 Ferie, permessi e malattia

Le ferie e i permessi dei singoli dipendenti addetti alla rete dovranno essere autorizzate dal Direttore Digital Hub o dai responsabili e referenti dei singoli uffici, dandone in ogni caso informazione all'impresa titolare del contratto di lavoro anche ai fini della gestione amministrativa del rapporto.

L'autorizzazione di ferie e permessi dovrà tenere conto dei piani ferie delle singole società.

In caso di malattia, fermo restando l'invio del certificato alla impresa titolare del rapporto di lavoro, gli oneri di tempestiva comunicazione dell'assenza e/o della sua prosecuzione a carico del dipendente in codatorialità dovranno essere assolti nei confronti del responsabile Digital Hub.

9.10 Nuove assunzioni e patto di prova

Il responsabile Digital Hub dovrà proporre annualmente all'ufficio HR di ogni azienda retista un budget organico per approvazione in cui riportare, per ciascuna figura professionale richiesta, le mansioni, il livello di inquadramento e la retribuzione proposta.

La selezione del personale da assegnare alla Digital Hub sarà avviata dalla società individuata nel rispetto delle proprie procedure di selezione e assunzione.

Nel processo di selezione e valutazione dei candidati dovrà essere coinvolto il Direttore Digital Hub o suo delegato.

9.11 Cessazione del rapporto

Eventuali trasferimenti ad altra mansione / risoluzione del contratto di lavoro potranno essere proposte dal Direttore Digital Hub, previo confronto della funzione HR della società coinvolta.

Il potere di risolvere il rapporto di lavoro, e gli eventuali obblighi connessi (es. obbligo di c.d. *repechage*), rimarrà in ogni caso riservato esclusivamente alla società che ha assunto il dipendente.

9.12 Distacco

Le parti, inoltre, non escludono di far ricorso, all'occorrenza con il verificarsi di esigenze di carattere tecnico organizzativo o produttivo, all'istituto del distacco, come disciplinato dall'art. 30 comma 4-bis del D.Lgs. 276/2003.

Nel caso in cui si rendesse necessario il distacco totale di un dipendente di una delle 4 società all'interno di una singola società, il costo del personale di tale dipendente (RTA, Retribuzione Totale Annua) non verrà considerato nel calcolo complessivo dei costi oggetto di ripartizione (a partire dalla data di effettivo distacco).

9.13 Responsabilità individuale delle singole imprese

In conformità alle previsioni della Circolare del Ministero del Lavoro del 29 agosto 2013 n. 35, le parti espressamente escludono la responsabilità solidale fra le società facenti parte della rete sia per le obbligazioni retributive, contributive e fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro, sia sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative (e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti).

Ciascun datore di lavoro è tenuto al rispetto degli obblighi scaturenti dal D.L.vo n. 81/2008, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano gli obblighi di: informazione, formazione, dotazione della strumentazione necessaria, visite mediche, ecc.. Sarà valutata l'opportunità di implementare attività integrate volte alla sicurezza, ove necessarie.

9.14 Patto di non concorrenza

Con il presente contratto, le parti si impegnano, per tutta la durata del presente contratto, pari a 5 (cinque) anni e, per gli ex dipendenti fino ad un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, a non assumere, per alcun motivo, personale appartenente alla Digital Hub di altra impresa retista, salvo stipula di specifico accordo scritto derogatorio tra le due aziende.

E' quindi prevista a carico dell'impresa retista che si sia resa inadempiente all'obbligo previsto al comma precedente una penale pecuniaria, come di seguito determinata, che sarà dovuta in caso di proposizione di qualsiasi offerta di collaborazione dietro compenso a personale assegnato alla Digital Hub di altra retista durante tutta la durata del contratto e, per ex dipendenti, fino al compimento di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La penale viene determinata nella misura di n° 2 annualità (RTA annua complessiva) del dipendente oggetto della trattativa finalizzata.

La penale dovrà essere pagata alla società alla quale viene meno il dipendente che non potrà ad ogni modo rientrare nella rete d'impresa oggetto del presente contratto.

L'importo previsto a titolo di penale in ogni caso non potrà mai superare i 250.000 euro.

Art. 10 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente contratto saranno svolti presso le sedi del Gruppo CAP, Brianzacque ed Alfa, salvo quelli che, per loro natura, devono essere svolti nei diversi luoghi in cui sono presenti le infrastrutture dedicate (Es.: datacenter esterni regolamentati da contratti).

Eventuali cambi di sede di lavoro dovranno essere concordati con le funzioni HR della società di competenza.

Sarà, quindi, attribuito al responsabile Digital Hub, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme contrattuali e di legge applicabili ai singoli rapporti di lavoro, il potere di richiedere ai dipendenti addetti alle attività della rete missioni e trasferte, sia in Italia che all'estero.

Art. 11 - OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Le società, sottoscrittrici del presente contratto, sono obbligate:

- Ad uniformarsi alle procedure eventualmente approvate dal Comitato di Gestione per la gestione della Digital Hub;
- A non servirsi di segni distintivi, loghi, denominazioni e contrassegni diversi da quelli comuni o da quello eventualmente individuato per l'attività della Digital Hub;
- A rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione di quanto definito nel presente contratto
- A porre in essere ogni attività utile a garantire, in uno spirito di leale collaborazione, il raggiungimento degli obiettivi strategici, come definiti all'art. 3.

Art. 12 - GESTIONE E CONDIVISIONE DEI DATI (impegni di riservatezza)

Le parti impegnano a non divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, a tale scopo, dichiarano che i dati saranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire sicurezza e riservatezza.

Il personale facente parte del UTR avrà libero accesso ai data base e ai documenti aziendali inerenti all'attività del settore.

Il personale che avrà accesso ai dati, sarà dotato di specifica nomina al trattamento dati rilasciata da parte del Responsabile della Privacy delle rispettive aziende (con indicazione dell'eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali e di dati relativi a condanne penali e reati) e dovrà essere informato relativamente ai modelli organizzativi applicati nelle due aziende in materia di anticorruzione e D.Lgs 231/01, nonché dei regolamenti disciplinari e di gestione degli strumenti informatici presenti nelle aziende.

Art. 13 - FORMAZIONE CONDIVISA

Il piano di formazione del personale verrà proposto dalla direzione Digital Hub alla singola direzione HR della retista, in riferimento alle necessità formative del personale dipendente di ognuna. I costi saranno in carico alla singola società retista.

Art. 14 - DOTAZIONI: ATTREZZATURE, MATERIALI E DISPOSITIVI

Le dotazioni informatiche assegnate ai dipendenti della funzione Digital Hub sono mantenute con le modalità definite dalle singole società.

Le attrezzature e le strumentazioni a disposizione, indipendentemente dalla proprietà delle stesse, dovranno considerarsi condivise e gestite in base alle esigenze emergenti.

La titolarità dei beni è comunque riferibile alle singole partecipanti e la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti. Resta inteso che in generale le modalità di utilizzo comune della strumentazione aziendale verranno disciplinate con apposita policy di rete e i cui contenuti verranno definiti a latere della presente scrittura privata.

Art. 15 - SICUREZZA E RESPONSABILITA' CIVILE

In materia di sicurezza sul lavoro, il personale dell'Ufficio di rete è, a tutti gli effetti, assoggettato alle disposizioni e procedure vigenti nella società presso la quale è prestata l'attività lavorativa.

Ciascuna società è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone o cose - beni mobili e immobili, anche condotti in locazione - durante l'esercizio delle attività svolte nel territorio di propria competenza nonché per danni di qualsiasi natura causati dal rispettivo dipendente in virtù dell'esecuzione delle prestazioni, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di propri consulenti o collaboratori.

Art. 16 - ASSICURAZIONE

Ciascuna delle parti dispone di una polizza di responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro che contempla anche i danni di natura patrimoniale che possono essere arrecati in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

Art. 17 - PARTECIPAZIONE AI COSTI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Tenuto conto che le Parti continueranno ad essere titolari dei rispettivi contratti di lavoro con il personale e delle relative obbligazioni retributive, fiscali e contributive da essi scaturenti, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto di rete le Parti concordano il sistema di ripartizione/ conguaglio dei costi descritto nel presente articolo.

17.1 Modello di Allocazione dei costi del Personale IT

Il costo del personale sarà ripartito tra le diverse società secondo il modello di allocazione descritto di seguito:

- ° I costi del personale in forza alla Digital Hub da ripartire tra le varie società sono individuati nelle seguenti componenti;

- ° Retribuzione Totale Annua (RTA), che comprende le componenti indicate all'interno dell'Allegato 3;

- ° Costi Indiretti di Struttura legati al personale, quali costi amministrativi e finanziari e costi interni di funzionamento uffici (il dettaglio di questi costi è riportato all'interno dell'Allegato 3). Tale costo sarà determinato in maniera forfettaria pari al 5% della RTA di cui al punto precedente;

- ° Costi vivi, quali ad esempio spese di trasferta o rimborsi piè di lista. Tali costi, non essendo prevedibili a priori, saranno gestiti a saldo: contribuiranno quindi a determinare il costo totale oggetto di ripartizione dell'anno successivo rispetto a quello nel quale sono stati sostenuti

- I costi indicati al punto precedente sono suddivisi nei seguenti subtotali:

- o Costo Totale Ufficio SIT
- o Costo Totale Application Delivery
- o Costo Totale Altri Uffici IT

Tale ripartizione è necessaria in virtù del fatto che

- o sulla base degli accordi presi che regolamentano il funzionamento dell'Ufficio SIT, è stata prevista la gestione in comune di questi costi solo per 2 società (CAP Holding e Alfa);

- o il costo dei PM / PMO dell'ufficio Application Delivery che gestiscono le attività progettuali sarà calcolato anno per anno sulla base dell'effettivo utilizzo.

- Per la determinazione dei costi allocati a ciascuna società saranno quindi utilizzati tre driver differenti:

- o Costo Totale Ufficio SIT: sarà allocato in base al numero di utenti medi che utilizzano l'applicativo GIS Acque di Lombardia.

- o Costo Totale Application Delivery: annualmente il costo sarà consuntivato conteggiando l'effettiva allocazione delle risorse dell'ufficio nel costo dell'anno;

- o Costo Totale Altri Uffici IT: sarà allocato in maniera proporzionale al numero dei dipendenti in forza presso ciascuna società, ossia Cap Holding 912 (56.1%), Brianzacque 340 (20.9%), Alfa 374 (23%).

Il differente driver si rende necessario per garantire una corretta proporzionalità dei costi allocati a ciascuna società:

- o l'Ufficio SIT presta i propri servizi limitatamente all'applicativo che ha in gestione: è stato quindi considerato un corretto driver di allocazione il numero medio di utenti che utilizzano l'applicativo;

- o l'ufficio Application Delivery presta i propri servizi sulla base del piano delle progettualità: in questo caso è quindi corretto valutare anno per anno l'utilizzo delle risorse effettivo per ogni azienda;

- o tutti gli altri uffici IT prestano i propri servizi in maniera trasversale,

garantendo il funzionamento di sistemi hardware e software per tutti i dipendenti delle 3 società: per questo motivo è stato deciso di adottare come driver di allocazione il numero complessivo dei dipendenti (anche chi non utilizza software specifici beneficia di device e applicativi forniti in dotazione e gestiti da parte dell'ufficio IT);

- I costi relativi al servizio antenne fornito da CAP a Brianzacque rimarrà fisso ed invariato, come descritto all'interno dell'Allegato 3.

- Nell'Allegato 3 viene esplicitato il criterio di suddivisione dei costi per il primo anno di vigenza del contratto, prendendo come riferimento il numero dei dipendenti delle singole società, ossia Cap Holding 912 (56.1%), Brianzacque 340 (20.9%), Alfa 374 (23%).

I criteri di allocazione sopra indicati devono intendersi come fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta eccezione per i relativi conguagli con aggiornamento delle RTA e del numero dei dipendenti delle singole società, da effettuarsi annualmente come definito all'art. successivo 17.2.

Nel caso in cui si rendesse necessaria una variazione del driver di allocazione, verrà redatto un addendum contrattuale, limitatamente a quanto contenuto nel presente articolo, e, conseguentemente, un aggiornamento dell'Allegato 3.

17.2 Fatturazione e Pagamento costi del Personale IT

Annualmente, e comunque entro il termine del giorno 30 del mese di aprile di ciascun anno, sulla base delle informazioni al 31/12 dell'anno precedente (RTA e Numero di Dipendenti) le parti procederanno ad aggiornare i consuntivi così da effettuare il relativo conguaglio, fermo restando il modello di allocazione dei costi definito all'art. 17.1 e relativo all. 3.

Il Numero di Dipendenti sarà oggetto di conguagliato alla fine di ogni singolo esercizio in base al numero di teste effettivamente riportate a Bilancio dell'esercizio.

La Parte che, in base ai criteri di riparto sopra convenuti, risultasse creditrice verso la/le altra/altra emetterà, per l'importo corrispondente, fattura che sarà pagata entro 30 giorni fine mese dalla data di emissione.

Trattandosi di quota di ripartizione dei costi sostenuti determinata secondo criteri standard, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sarà considerato "corrispettivo" da maggiorarsi dell'IVA di legge.

La singola parte percepirà dall'altra parte, per conto della quale ha agito senza spenderne direttamente il nome, un corrispettivo/rimborso pari ai costi sostenuti, secondo il modello su riportato, senza applicazione di alcun margine.

Detto corrispettivo rileverà ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

17.3 Aggiunta nuovi servizi

I costi definiti nel presente contratto sono stati calcolati sulla base dell'attuale scenario organizzativo, infrastrutturale e delle mappe applicative in essere.

Nel caso in cui una delle Parti ritenesse necessario introdurre un nuovo servizio, per la cui gestione fosse necessario prevedere risorse dedicate, il direttore Digital Hub (o suo delegato) procederà alla predisposizione di:

- Una relazione per descrivere gli aspetti tecnici e organizzativi per i quali non è possibile inserire il nuovo servizio con le attuali risorse (umane e/o tecnologiche);
- La stima dei costi aggiuntivi.

I costi saranno quindi da addebitare alla richiedente e alle eventuali altre resiste interessate al servizio e saranno misurati secondo il modello previsto all'allegato 3, paragrafo "COSTI UFFICI IT (escluso Application Delivery e SIT)", ovvero ribaltando i costi considerando come driver di allocazione il numero complessivo dei dipendenti.

Le attività partiranno solamente dopo l'approvazione dei costi da parte delle Direzioni delle aziende.

17.4 Altri Costi

Tutti i costi non legati al personale saranno gestiti come di seguito riportato:

- I costi legati a contratti in essere, rinnovi contrattuali, nuovi contratti, necessari al corretto funzionamento e cura dei sistemi informativi, stipulati dalla Digital Hub, saranno gestiti autonomamente da ciascuna società. Tale modalità sarà resa possibile anche per contratti "comuni" poiché sarà prevista una struttura di gare "a lotti", in modo tale che sia sempre inequivocabilmente esplicitata la quota di spese di competenza di ciascuna singola società.

Quest'ultima modalità permetterà di accorpare i fabbisogni di forniture e servizi legati alla funzione Digital Hub, e, conseguentemente, ridurre i prezzi, i canoni ed i costi di esercizio per singolo fabbisogno.

- I costi legati alla messa a disposizione (i.e. la fruizione di utilità), prevista all'Art. 13 del presente contratto, di beni di una parte ma che dia beneficio anche all'altra, saranno identificati e regolarizzati di volta in volta tramite accordo specifico che sarà stipulato dalle parti.

- I costi legati all'attività di formazione "condivisa" per il personale, prevista all'art. 12 del presente contratto, saranno gestiti sulla base di quanto descritto all'interno dell'art. 12 stesso.

Art. 18 - PARTECIPAZIONE AI RICAVI

Sulla base di quanto riportato all'Art 3 del presente contratto, l'Ufficio Digital Hub potrà erogare i propri servizi anche per altre società appartenenti alla Water Alliance, laddove il ricorso alle proprie competenze dovesse risultare maggiormente efficiente e meno oneroso rispetto all'approvvigionamento sul mercato, ferme restando i limiti di cui all'art. 16, c 3 del dlgs n° 175/2016 applicabili alle società in house, da computare tenendo conto dei criteri di ripartizione degli utili infra specificati.

Laddove alcuni servizi venissero erogati per società della Water Alliance non incluse nel seguente contratto di rete, i margini (calcolati come differenza tra ricavo e costo) generati da queste prestazioni saranno fatturati da Cap Holding spa e successivamente ripartiti tra le società della Rete utilizzando il medesimo driver di allocazione dei costi descritto nell'Art. 16, ovvero in maniera proporzionale rispetto al numero di dipendenti di ciascuna società.

Art. 19 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Le parti adempiono reciprocamente alle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del presente contratto con la migliore diligenza.

Le parti si impegnano reciprocamente a trasferire tutte le informazioni, dati, documenti, parametri utili allo svolgimento dell'attività.

Art. 20 - MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

Possono aderire al contratto le imprese che gestiscono il servizio idrico integrato facenti parte del patto di rete denominato Water Alliance.

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art. 1332 del Cod.Civ., alle Direzioni Generali di CAP Holding s.p.a.,

Brianzacque Srl, ed Alfa Srl apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'Impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Per le società deve essere inoltre presentato:

- f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
- g) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Sulla domanda di ammissione decidono, di comune accordo, gli organi competenti di CAP Holding, Brianzacque ed Alfa.

Art. 21 - DIRITTO DI RECESSO

Ciascuna società potrà recedere liberamente dal presente contratto, con obbligo di darne preavviso scritto in un termine di 12 (dodici) mesi.

Nel caso in cui una delle società dovesse esercitare il diritto di recesso:

- Verranno avviate tutte le attività di knowledge transfer da e verso il personale IT della società che recede il contratto in modo da assicurarsi che o Tutte le attività che coinvolgono la società recedente ma che sono gestite da personale delle altre aziende vengano prese in carico dall'ufficio IT del recedente

o Tutte le attività che coinvolgono le altre società ma che sono svolte dal personale IT del recedente vengano prese in carico dal personale Digital Hub

- Verrà avviato il processo di rideterminazione dei costi della Digital Hub, considerando la data a partire dalla quale decorrerà il recesso, e determinando quindi sia il conguaglio dei costi sostenuti fino a quel momento sia la nuova distribuzione dei costi per le rimanenti società

- Eventuali investimenti effettuati in modalità congiunta saranno valutati puntualmente da parte del Comitato di Gestione durante i dodici mesi di preavviso: sulla base, ad esempio, della percentuale di avanzamento delle attività di investimento, modalità di capitalizzazione, ecc si valuterà come gestirli rispetto al recesso di una delle società.

Il mancato rispetto dei termini di preavviso, come sopra indicati, comporterà l'applicazione di una penale, a carico della parte recedente, pari allo 0,5% del totale annuo da fatturare (ossia il totale del dell'ufficio SIT, dell'ufficio Application Delivery, degli altri uffici e degli eventuali importi dei costi per l'inserimento di nuovi servizi, così come definito all'Allegato 3) per ogni giorno di mancato rispetto del termine di preavviso. L'importo della penale in ogni caso non potrà mai superare il limite massimo di 250.000 euro.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia tra le parti derivante dal presente contratto com-

presa la relativa attuazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione è rimessa alla competenza territoriale di uno dei seguenti fori: Milano (art. 20 cpc).

Art. 23 - PRIVACY

Le Parti si impegnano a non divulgare notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiarano che i dati saranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali e GDPR regolamento (UE) n. 2016/679).

Art. 24 - MODELLO 231

Le parti dichiarano di rispettare la normativa di cui alle norme previste nel Codice di Comportamento sottoscritto ed in vigore da tutte e quattro le società e nei principi dei propri rispettivi modelli 231 D. Lgs. 08.06.2001.

Art. 25 - DURATA

Il presente Contratto è efficace dal 5 settembre 2024 e termina di produrre effetti il giorno 31 dicembre 2029.

Art. 26 - REGISTRAZIONE - SPESE

Il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi del DPR 131/1986. Le spese del presente atto sono a carico delle imprese retiste in egual misura.

Si allegano al presente atto:

Allegato 1: programma di Rete per le attività di gestione in comune del settore information technology;

Allegato 2: elenco del personale ufficio IT di rete al 30/03/2024;

Allegato 3: determinazione costi per l'anno 2024;

Allegato 4: dettaglio dei software in uso nelle società al 30/03/2024;

Allegato 5: dettaglio attività di manutenzione hardware al 30/03/2024;

Allegato 6: procure e deleghe di funzione rilasciate al responsabile UITR.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 29 luglio 2024

F.to: Yuri SANTAGOSTINO

Enrico BOERCI

Paolo MAZZUCHELLI

Repertorio n.82122

Raccolta n.19905

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Certifico io sottoscritto **Dottor Stefano AJELLO**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che i Signori:

- **SANTAGOSTINO Yuri** [redacted] domiciliato per la carica in Milano, Via Rimini n. 38, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società:

"CAP HOLDING S.P.A."

con sede legale in Milano, Via Rimini n. 38;

- **BOERCI Enrico**, [redacted] domiciliato per la carica in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale rappresentan-

te della società:

"BRIANZACQUE S.R.L."

con sede legale in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105;

- **MAZZUCHELLI Paolo**, [REDACTED] domiciliato per la carica in Gallarate, Via Bottini n. 5, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della società:

"ALFA S.R.L."

con sede legale in Gallarate, Via Bottini n. 5,

della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le firme in fine ed a margine della scrittura privata che precede da me loro parzialmente letta, nonché sugli allegati.

E' sottoscritto

in Milano, Via Rimini n. 38, ventinove luglio duemilaventiquattro alle ore sedici.

F.to: Stefano AJELLO Notaio.